

IVA

Chiarimenti dell'Agenzia sull'aliquota Iva al 5% per le cooperative di Alessandro Bonuzzi

La **nuova aliquota Iva del 5%**, prevista per le prestazioni socio-assistenziali rese da **cooperative sociali** nei confronti di talune categorie di soggetti bisognosi, trova applicazione per le operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati o rinnovati dal **1° gennaio 2016**.

Lo ha chiarito l'**Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E** di ieri.

La modifica, introdotta dal comma 960 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016, si è resa necessaria al fine di evitare l'apertura di una **formale procedura di infrazione** da parte della Commissione europea a danno dell'Italia.

Secondo l'attuale disciplina sono soggette all'aliquota Iva del 5% *“le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter da cooperative sociali e loro consorzi”*. In pratica, la **novella riguarda**:

- le **prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative** (ambito oggettivo),
- rese da **cooperative sociali e loro consorzi** (ambito soggettivo) sia in esecuzione di **contratti d'appalto**, convenzioni e concessioni sia **direttamente**,
- **nei confronti** di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di sfruttamento a sfondo sessuale e lavorativo.

Con riferimento ai destinatari delle prestazioni, la circolare osserva come la nuova aliquota trovi applicazione per una **platea più ampia** rispetto a quella dapprima assoggettata alla misura del 4%, essendo ora comprese anche le persone migranti, senza fissa dimora, i richiedenti asilo, i detenuti e le donne vittime di sfruttamento a sfondo sessuale e lavorativo.

Diversamente, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative dirette ai medesimi utenti sono assoggettate:

- al regime di **esenzione Iva**, quando sono rese da **cooperative non sociali con la qualifica di ONLUS**;
- **all'aliquota ordinaria Iva**, quando sono rese da **cooperative né sociali né ONLUS**, sempreché non rientrino oggettivamente nel regime di esenzione ai sensi dei numeri 18) e 21) dell'articolo 10 del decreto Iva.

La circolare, poi, precisa che questo **nuovo scenario** si applica con riferimento alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati **dopo il 31 dicembre 2015**.

Pertanto, per le prestazioni eseguite in base a contratti stipulati entro la fine dello scorso anno e tutt'oggi in essere, le **cooperative sociali di cui alla L. 381/1991** continuano ad applicare l'aliquota del **4%** o il **regime di esenzione**, se opzionato.

Infine, viene chiarito che, in relazione ai casi di **rinnovo** o di **proroga**, ai fini dell'individuazione - sotto il profilo temporale - della disciplina applicabile, deve farsi riferimento alla **data di stipula**; non rileva in nessun modo, invece, la data di accreditamento della cooperativa.